

Informativa per la clientela di studio

N. 13 del 25.01.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Autotrasportatori. Il rimborso del caro gasolio

L'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 771 del 4 gennaio 2012, ha stabilito gli importi dei rimborsi per gli autotrasportatori, dovuti in ragione dei maggiori oneri derivanti dagli aumenti del gasolio. La richiesta di rimborso deve pervenire all'ufficio dell'Agenzia delle Dogane competente territorialmente, entro il 30 giugno 2012. Il destinatario può scegliere il rimborso in denaro ovvero l'utilizzo in compensazione degli importi spettanti.

Premessa

L'Agenzia delle Dogane con la nota n. 771 del 4 gennaio 2012, stabilisce gli importi e le modalità con cui gli autotrasportatori possono chiedere i rimborsi in ragione dei maggiori oneri conseguenti alle variazioni dell'aliquota di accisa, sui quantitativi di gasolio consumati nell'anno 2011.

I rimborsi

In riferimento ad otto diversi incrementi dell'aliquota di accisa sul gasolio intercorsi nel tempo, l'Agenzia delle Dogane individua l'entità dei corrispondenti rimborsi, diversi a seconda del periodo di vigenza delle distinte aliquote di accisa.

Si avranno così:

- per i consumi effettuati dal 1.01.11 al 5.04.11: rimborso di 19,78609 euro per mille litri di prodotto;
- per i consumi effettuati dal 6.04.11 al 27.06.11: rimborso di 27,08609 euro per mille litri di prodotto;

- per i consumi effettuati dal 28.06.11 al 30.06.11: rimborso di 67,08609 euro per mille litri di prodotto;
- per i consumi effettuati dal 1.07.11 al 31.10.11: rimborso di 68,98609 euro per mille litri di prodotto;
- per i consumi effettuati dal 1.11.11 al 6.12.11: rimborso di 77,88609 euro per mille litri di prodotto;
- per i consumi effettuati dal 7.12.11 al 31.12.11: rimborso di 189,98609 euro per mille litri di prodotto.

I destinatari del rimborso

L'Agenzia delle Dogane individua anche i soggetti che hanno diritto a chiedere e ottenere i rimborsi sul gasolio usato nel settore del trasporto.

Tali soggetti sono individuati tassativamente ne:

- gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t;
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti attività di trasporto;
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale o locale;
- gli enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

La richiesta di rimborso

L'Agenzia delle Dogane specifica nella nota del 4 gennaio scorso anche le modalità operative per ottenere tali rimborsi. Si precisa che i soggetti interessati (di cui sopra) debbano presentare apposita dichiarazione agli uffici dell'Agenzia delle Dogane, territorialmente competenti. La presentazione della dichiarazione deve avvenire entro il 30 giugno 2012.

L'utilizzo in compensazione

I soggetti interessati possono scegliere di utilizzare gli importi rimborsabili in compensazione. La fruizione in tal caso spetta entro lo stesso anno solare in cui è sorto il credito.

In riferimento alla compensazione, opera il limite annuale di 250mila euro per usare in compensazione i crediti di imposta derivanti dal riconoscimento di agevolazioni concesse, da indicare nel Quadro Ru del modello della dichiarazione dei redditi.

Le eccedenze di credito

Eventuali eccedenze di credito sono riportabili in avanti anche oltre il limite temporale e sono compensabili per l'intero importo residuo dal terzo anno successivo a quello in cui sono generate. Così ad esempio, le eccedenze maturate nel 2009, sono compensabili per l'intero importo dal 2012.

Per le eventuali eccedenze di credito non utilizzate in compensazione entro la fine dell'anno in corso, deve essere presentata apposita domanda di rimborso in denaro all'Agenzia delle Dogane entro il 30 giugno 2013.

La fruizione dell'agevolazione con il modello F24, va usato il codice tributo "6740".

Per l'accreditamento su conto corrente in altro Stato europeo, è richiesta l'indicazione dei codici BIC (Bank Identification Code) e IBAN (International Bank Address Number).

La prova dei consumi

Nella nota dell'Agenzia delle Dogane si specifica anche che i soggetti destinatari del rimborso, per poterlo ottenere, devono provare il consumo del gasolio.

In tal caso si prevede che:

- ⇒ gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto, nonché le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale e gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone, possono comprovare i consumi di gasolio per autotrazione, dichiarati ai fini della fruizione del beneficio in parola, anche con scheda carburante;
- ⇒ gli esercenti l'attività di autotrasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate, sono tenuti a comprovare i consumi effettuati unicamente mediante le relative fatture di acquisto.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 